

INDICAZIONI per la tesi di laurea (versione del 20 dicembre 2025)

INDICE-SOMMARIO

1. In che cosa consiste e a che cosa serve la tesi di laurea
2. La scrittura della tesi
3. Modello file unico. (Le dimensioni finali della tesi)
4. Operazioni
 - 4.1. Fare proprio il "modello file unico"
 - 4.2. Ricerca della documentazione e relativa indicazione negli appositi elenchi ("Elementi della ricerca")
 - 4.2.1. "Fonti (atti normativi, amministrativi, giurisprudenziali)"
 - 4.2.2. Studi, opinioni, cronache
 - 4.2.3. Siti internet
 - 4.3. Lo scritto
 - 4.3.1. Le note a piè di pagina
 - 4.3.2. Riproduzione di brani infra-testo

1. In che cosa consiste e a che cosa serve la tesi di laurea

Direi così: la tesi di laurea consiste in uno scritto di analisi e argomentazione, da redigere a seguito di **un lavoro di ricerca effettuato con metodo**; effettuato in particolare con il metodo della "disciplina" (o "scienza") a cui è collegata la materia.

La tesi di laurea serve, quindi, in primo luogo (e in ogni caso) a sviluppare un tema con rigore metodologico (scientifico, per quanto riguarda **la sostanza**) e con rigore espositivo (per quanto riguarda **la forma**).

E' utile la tesi di laurea? Così concepita, la tesi di laurea è utile in quanto risulta evidentemente una prova molto formativa (a prescindere dalla materia o dal tema trattato), che ci insegna a comprendere come (con quali criteri, con quale metodo) ci dovremmo approssimare ad un tema che desideriamo (o siamo chiamati a) svolgere con "serietà" (il più possibile lontani dall'improvvisazione, dal pressapochismo, dal "tuttologismo", dall'azzardo, da vaghe impressioni, da espressioni senza verifica).

Assumendo, per esempio, come materia **"l'ambiente e la sua tutela"** e come scienza **"il diritto"**, una tesi di laurea in diritto dell'ambiente va svolta con lo specifico metodo giuridico.

L'ambizione e il fine non consistono quindi in un discorso di "contenuto materiale", per così dire. Per esempio, l'approccio giuridico non può rispondere alla questione se le onde elettromagnetiche (da apparecchi cellulari o altro) facciano o non facciano male. Invece, di fronte all'evidenza scientifica (delle scienze mediche, biologiche, fisiche) del fatto che le onde elettromagnetiche fanno male, le risposte che deve dare la scienza giuridica (la ricerca giuridica, la tesi giuridica) riguardano la presenza o meno di una adeguata, coerente disciplina giuridica (volta alla tutela); possono riguardare poi la competenza ad approvare una tale disciplina (è preferibile che decida un organo tecnico o un organo politico?); le ipotesi di riforma normativa; e via dicendo.

Il discorso rimane quindi essenzialmente giuridico e riguarda le migliori (più adeguate, più efficienti) soluzioni giuridiche per tutelare l'ambiente.

Allo stesso modo si deve ragionare se la materia è “il patrimonio culturale”, o “l’ordine pubblico”, o “i flussi migratori”, o “la rappresentanza politica”, o la “democrazia diretta”, o qualsiasi altra cosa.

Questo è l'approccio corretto per scrivere una tesi di laurea in uno dei miei tre attuali insegnamenti:

- diritto europeo dell'ambiente;
- principi e regole per la tutela del patrimonio culturale; (ovvero, diritto del patrimonio culturale)
- diritto pubblico.

Ad ogni buon conto, se un discorso rigoroso sul metodo conduce alla sintesi qui sopra fornita, desidero **chiarire che mi fa piacere (e non vieto affatto, anzi incoraggio) se la tesi comprende anche analisi, argomentazioni, indicazioni, “suggerimenti” relative a qualsiasi altro versante “non giuridico”, purché coerente con il tema e purché non si perda di vista la necessità di fornire comunque delle risposte d’ordine giuridico, come “risultato finale” della tesi.**

2. La scrittura della tesi

E' necessario avere almeno qualche idea riguardo alle modalità di scrittura di un saggio di ricerca scientifica: testo, note a piè di pagina, citazioni, paragrafi, capitoli, parti, testatine, uso del corsivo, uso del grassetto, bozza di sommario, elenco bibliografico, elenco della documentazione, altri eventuali elenchi, ecc. Per acquisire questo genere di nozioni e per un utilizzo anche momentaneo al fine di risolvere eventuali dubbi redazionali si indica di R. LESINA, *Il nuovo manuale di stile. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea*, ed. Zanichelli, Bologna, ultima ed. 2009 (← **esorto a considerare seriamente questa indicazione bibliografica**: in tale libro troverete risposta a svariati dubbi e questioni di tipo redazionale)

3. Modello file unico. (Le dimensioni finali della tesi).

Preferisco che si operi su unico file recante:

- a) Frontespizio**, con **Titolo** della tesi (all'inizio anche più possibili titoli provvisori. Il titolo diventa definitivo solo con la presentazione della domanda di laurea e approvazione da parte mia del titolo -appunto- via uniweb);
- b) indice-sommario** (all'inizio anche solo un mero schema, o qualche idea; o anche nulla in mancanza di una prima ricognizione/visione della documentazione);
- c) testo** (all'inizio nulla e progressivamente lo sviluppo del testo sino alla fine)
- d) elenchi** di tutta la documentazione relativa alla ricerca (**“Elementi della ricerca”**) (*sin dall'inizio! E incrementando via, via*):

d.1) elenco delle “**Fonti (atti normativi, amministrativi, giurisprudenziali)**” (la documentazione che è "oggetto" della ricerca);

d.2) elenco “**Studi, opinioni, cronache**” (la c.d. bibliografia) (gli studi di qualsiasi genere, non solo giuridico: può andare in elenco anche un romanzo o un editoriale di un quotidiano, se sono stati in qualche misura utili per la ricerca);

d.3) elenco dei “**siti internet**” (siti "interi", o pagine web di siti, che meritano di essere indicati per il rilievo più o meno specifico rispetto all'oggetto della ricerca).

- (infine) può essere messo in coda un pro-memoria o anche una sorta di "**blob**" (che poi naturalmente sarà eliminato nella versione finale della tesi).

Lo scritto (compresi frontespizio, note a piè di pagina, elenchi finali, ecc.: tutto) dovrebbe essere di numero non inferiore a:

* **196.000 caratteri spazi inclusi, per tesi triennali (con una media di 2.800 caratteri s.p. per pagina, sono 70 pagine)**

* **448.000 caratteri spazi inclusi, per tesi magistrali (con una media di 2.800 caratteri s.p. per pagina, sono 160 pagine)**

4. Operazioni.

4.1. Fare proprio il “modello file unico”.

La prima operazione consiste nel “fare proprio il modello” (che va quindi utilizzato sin dall’inizio e che è destinato a crescere e a perfezionarsi):

- **cancellare** tutte le indicazioni evidenziate in giallo, formulate per memoria e chiarimento;

- **nominare il file** con “COGNOME – BozzaTesi del **,**,***”; (← data)

- “fare proprio” il **frontespizio**.

I **margini** di pagina sono i seguenti:

- superiore e inferiore 2,5 cm;

- destro e sinistro 3 cm;

Il **carattere** è Times New Roman:

- 13 per il testo (ma per titoli dei paragrafi 14, e per titolo del capitolo 15);

- 11 per le note a piè di pagina.

- nell’indice-sommario: carattere 13 per il titolo (Indice-Sommario); carattere 12 e neretto per “Introduzione”, per i capitoli, e per “Conclusioni”; carattere 11 per i paragrafi.

L’**interlinea**: per il testo 1,5; per le note “singola”, ma per ogni nota, ultima o unica riga “spaziatura”, “dopo”, “6 pt”

4.2. Ricerca della documentazione e relativa indicazione negli appositi elenchi (“Elementi della ricerca”).

La seconda operazione consiste nella accurata ricerca della documentazione e nella relativa indicazione negli appositi elenchi (sezioni di “Elementi della ricerca”).

4.2.1. “Fonti (atti normativi, amministrativi, giurisprudenziali)”

Per il **reperimento delle fonti** indico i principali siti internet (ovviamente ve ne sono anche altri):

<https://www.normattiva.it/>

<https://www.cortecostituzionale.it/default.do>

https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/servizi_online.page

<https://www.giustizia-amministrativa.it/>

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget_it

<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list>

Si può vedere in particolare: <https://onelegale.wolterskluwer.it/> (Accesso riservato agli utenti autorizzati dell'Università di Padova con autenticazione SingleSignOn: cliccare su ACCEDI > HO GIA' UN ACCOUNT > IDEM GARR > selezionare o cercare: University of Padova > effettuare il login).

Va da sé che può essere utilizzata ogni altra via di reperimento.

L'**ordine di citazione** nell'elenco è sistematico-cronologico (v. “modello file unico”).

La **modalità di citazione** deve essere conforme alla ufficialità del testo. Per esempio (“data” e “titolo”):

no: Decreto legislativo 104/2017

sì: [2017] Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*)

4.2.2. Studi, opinioni, cronache





Per il **reperimento degli studi**, ecc. (la c.d. bibliografia)¹ indico, fra gli altri:

https://galileodiscovery.unipd.it/discovery/search?vid=39UPD_INST:VU1&lang=it (per libri presenti nelle biblioteche di Ateneo). Se le biblioteche dell'Università di Padova non dispongono del libro, si può chiedere l'acquisto.

<http://dati.igsg.cnr.it/dogi> (ottimo archivio per articoli giuridici pubblicati in riviste di settore).

Per esempio con le parole “valutazione impatto ambientale”, l'archivio fornisce 676 citazioni. Quelle dell'annata 2021 sono le seguenti:

¹ Per “studi” ecc., s'intende di qualsiasi genere, non solo giuridico: può andare in elenco anche un romanzo o un editoriale di un quotidiano, se sono stati in qualche misura utili per la ricerca.

- [1]  **2021** Buccarella Marco, **Alcune** considerazioni sulle principali novità introdotte dal decreto semplificazioni in materia di diritto ambientale
 Commento a decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); legge 11 settembre 2020 n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
 in *ambientediritto.it*, **2021** , fasc. 1, pp. 724-741
- [2]  **2021** D'Alessandro Daniele, **La procedura di VIA: alla ricerca della qualificazione delle prerogative partecipative**,
 in *Il diritto dell'economia*, **2021** , fasc. 2, pp. 149-201
- [3]  **2021** Ippolito Maddalena, **Semplificazione ambientale nella transizione digitale** in *ambientediritto.it* , **2021** , fasc. 2, pp. 722-735
- [4] **2021** Pizzanelli Giovanna, **L'inchiesta pubblica nel procedimento di valutazione di impatto ambientale tra normativa statale e regionale. La necessità di regolare le modalità di consultazione del pubblico e le prospettive della partecipazione digitale. Analisi di un caso**
 in *Rivista giuridica di urbanistica*, **2021** , fasc. 1, punto. 2, pp. 119-160
- [5]  **2021** Poderati Giuseppe, **Standard internazionali per la valutazione di impatto ambientale e sociale: aumentare l'efficacia del diritto ambientale internazionale** (Standard internazionali per la valutazione dell'impatto ambientale e sociale: aumentare l'efficacia del diritto ambientale internazionale)
 in *ambientediritto.it*, **2021** , fasc. 1, pp. 760-793
- [6] **2021** Primerano Giuseppe Andrea, **La verifica di assoglettabilità a valutazione d'impatto ambientale. Questioni attuali**
 in *Rivista giuridica dell'edilizia*, **2021** , fasc. 1, punto. 1, pp. 192-205

Va da sé che può essere utilizzata ogni altra via di reperimento.

L'**ordine di citazione** nell'elenco può sistematico-alfabetico o sistematico-cronologico (comunque, precede sempre l'anno di edizione, tra parentesi quadrate).

Quanto alla **modalità di citazione**, indico per esempio:

anziché:

De Leonardis, F. (2011), *Principio di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti*. Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente, numero 2/2011.

https://www.rqda.eu/?dl_id=29²

Mancini Palamoni, G., (2014). *Il principio di prevenzione*. AmbienteDiritto.it.

<https://www.ambientediritto.it/home/sites/default/files/IL%20PRINCIPIO%20DI%20PREVENZIONE%20Gloria%20Mancini%20Palamoni.pdf>³

è preferibile:

[2011] DE LEONARDIS F., *Principio di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, numero 2, 2011

[2014] MANCINI PALAMONI G., *Il principio di prevenzione*, in *AmbienteDiritto.it*, 2014

anziché:

Lugaresi, N. *Diritto dell'ambiente*. Padova: Cedam, 2015⁴.

Rossi, G. *Diritto dell'ambiente*. Torino: Giappichelli, 2021.

² No il link.

³ *Idem*.

⁴ Attenzione alla edizione più recente.

è preferibile:

[2020] LUGARESI N., *Diritto dell'ambiente*, Cedam, Padova, 2020.

[2021] ROSSI G. (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2021.

4.2.3. Siti internet

Nell'elenco dei “**siti internet**” (ordine alfabetico) possono essere collocati i link relativi a siti "interi" (home page), o a pagine web di siti, che meritano per il rilievo più o meno specifico rispetto all'oggetto della ricerca, fornendo un'indicazione “esplicativa”.

Per esempio:

no: Coe.int

sì: Consiglio d'Europa, <https://www.coe.int/it/web/portal>

no: Epa.gov

sì: Agenzia per la protezione ambientale, degli Stati Uniti, <https://www.epa.gov/>

4.3. Lo scritto.

4.3.1. Le note a piè di pagina.

Quanto alle **note a piè di pagina**: le citazioni sono l'essenza del lavoro accademico e di ricerca. Solo studiosi affermati possono permettersi di non citare autori, documenti, articoli, libri ecc. Più sono le note a piè di pagina meglio è in quanto si dà prova della ricerca compiuta per giungere alla stesura del testo.

Ma se ripetutamente compare in nota la stessa citazione, essa andrà ridotta.

Per esempio:

no: “... Queste linee guida sono state adottate il 28 novembre 2019 mediante un'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (1). ... L'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni ha inoltre la funzione di supportare l'adeguamento della normativa regionale e degli strumenti amministrativi settoriali, al fine di assicurare un'applicazione omogenea della VIncA su tutto il territorio italiano. Sebbene le Linee Guida nazionali siano state elaborate prima della pubblicazione della Guida metodologica della Commissione europea, esse risultano perfettamente allineate agli orientamenti più recenti dell'Unione europea (2). ... L'analisi si concentra su due aspetti fondamentali: se l'intervento è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito o se vi è una probabilità concreta che esso comporti effetti negativi significativi sul sito (3)”.

- (1) Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, (2025). *La Valutazione di Incidenza (VIncA)*. <https://www.mase.gov.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza-vinca>
- (2) Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, (2025). *La Valutazione di Incidenza (VIncA)*. <https://www.mase.gov.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza-vinca>
- (3) Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, (2025). *La Valutazione di Incidenza (VIncA)*. <https://www.mase.gov.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza-vinca>

sì: “... Queste linee guida sono state adottate il 28 novembre 2019 mediante un’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano (1). ... L’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni ha inoltre la funzione di supportare l’adeguamento della normativa regionale e degli strumenti amministrativi settoriali, al fine di assicurare un’applicazione omogenea della VIncA su tutto il territorio italiano. Sebbene le Linee Guida nazionali siano state elaborate prima della pubblicazione della Guida metodologica della Commissione europea, esse risultano perfettamente allineate agli orientamenti più recenti dell’Unione europea (2). ... L’analisi si concentra su due aspetti fondamentali: se l’intervento è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito o se vi è una probabilità concreta che esso comporti effetti negativi significativi sul sito (3)”.

- (1) Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, (2025). *La Valutazione di Incidenza (VIncA)*. <https://www.mase.gov.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza-vinca>
- (2) *Ibidem.* (oppure *Idem*, oppure *Ivi*)
- (3) *Ibidem.* (oppure *Idem*, oppure *Ivi*)

4.3.2. Riproduzione di brani infra-testo

La riproduzione di brani infra-testo non dovrebbe riguardare brani particolarmente lunghi. In ogni modo “va accompagnata”.

Si osservi il seguente esempio:

(sfondo grigio: parte di tesi, prima delle modifiche redazionali)

Di conseguenza il consiglio provinciale approva la legge provinciale 7 settembre 1973 n. 33 con le modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale e l’istituzione del Corpo forestale provinciale.

CAPO II.

Istituzione del corpo forestale provinciale.

Art. 11

- 1)È istituito il corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano.
- 2)Il corpo è costituito da sottufficiali e guardie forestali.
- 3)Il suo organico è strutturato sulla base del relativo ruolo speciale di cui alla tabella allegata alla presente legge, con l’osservanza, in forma autonoma, del criterio proporzionale di cui all’articolo 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni (1).

Segue il DPR del 22 marzo 1974 che contiene le norme attuative dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste. Come afferma Florian Blaas sono ivi comprese alcune disposizioni importanti per il servizio forestale (2).

Con l'art. 1 viene trasferito alle Province autonome la gestione delle foreste ed il Corpo forestale dallo Stato e dalla Regione Trentino – Alto Adige, alle Province autonome.

Art. 1

*Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, **foreste e Corpo forestale**, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, **sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano** con l'osservanza delle norme del presente decreto (3).*

(1) Legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33

(2) Blaas, Florian. *Entwicklung und Geschichte des Landesforstkorps und des Landesforstdienstes Südtirol*. 2024. p. 56

(3) Decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 279

(sfondo azzurro: stessa parte di tesi, dopo le modifiche redazionali)

Di conseguenza il Consiglio provinciale approva la legge provinciale 7 settembre 1973 n. 33, con le modifiche all'~~vigente~~ ordinamento del personale provinciale e l'istituzione del Corpo forestale provinciale. Il capo II della legge è rubricato «Istituzione del corpo forestale provinciale»; e l'articolo 11, così dispone:

«[1] È istituito il corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano. [2] Il corpo è costituito da sottufficiali e guardie forestali. [3] Il suo organico è strutturato sulla base del relativo ruolo speciale di cui alla tabella allegata alla presente legge, con l'osservanza, in forma autonoma, del criterio proporzionale di cui all'articolo 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni».

Segue il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, decreto legislativo che contiene le norme attuative dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste. Come afferma

Florian Blaas(1), sono ivi comprese alcune disposizioni importanti per il servizio forestale.

Con l'articolo 1 viene trasferita alle Province autonome la gestione delle foreste ed il Corpo forestale già statale e poi regionale, diventa Corpo forestale della relativa alla Provincia autonoma. Questo è il testo dell'articolo:

*«Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, **foreste e Corpo forestale**, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, **sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano** con l'osservanza delle norme del presente decreto».*

(1) BLAAS FLORIAN, *Entwicklung und Geschichte des Landesforstkorps und des Landesforstdienstes Südtirol*, 2024, p. 56